



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da Guido Tabalappi;
letti i documenti in atti;
letta la relazione della dott.ssa Claudia Sala, nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di circa euro 2.000,00 nell'ultimo periodo d'imposta rilevante (doc. n. 13);
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), quali debiti tributari, debiti previdenziali, debito relativo al finanziamento per l'acquisto della proprietà dell'autovettura, debiti relativi a prestazioni professionali (legali), ulteriori debiti bancari;
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.390,33, superiore al limite pignorabile;
ritenuto che la pretesa del ricorrente possa trovare sostanziale accoglimento; le spese per vitto appaiono sostanzialmente coerenti con le allegazioni circa la permanenza del figlio presso il padre; in merito alle spese di mantenimento del figlio, si precisa che, allo stato, non possono essere contemplate nei termini esatti di cui alle condizioni di divorzio, perché future ed eventuali (le stesse invero potrebbero essere soggette a revisione *in melius* nelle more della procedura per molteplici ragioni); occorre tuttavia tenere conto della condizione di sovraindebitamento del ricorrente che evoca un tenore di vita modesto



e che impone, visto l'obiettivo ultimo dell'esdebitazione, un'adeguata gestione del patrimonio nella prospettiva della solidarietà e della lealtà che devono sempre informare il rapporto obbligatorio (artt. 2 Cost., 1175, 1355 c.c.);
ritenuto pertanto che, fatta applicazione anche del criterio orientativo sopra menzionato ex art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (volendo considerare il figlio del ricorrente componente del nucleo familiare l'entità del mantenimento mensile sarebbe di circa euro 1.084,00), la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 1.250,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione; si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;
rilevato che il ricorrente ha chiesto che la durata della procedura sia elevata a cinque anni (p. 9 integrazione);

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Guido Tabalappi (c.f. TBLGDU6625B157T), nato a Brescia, il 25 novembre 1966 e residente in Brescia, via Antonio Schivardi, n. 96, per la durata di cinque anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa Claudia Sala, con studio in Brescia, via Cefalonia, n. 70, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;



- 8) ai sensi dell'art. 14-ter , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e alla liquidatrice e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 16 giugno 2021

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

